



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo /
N. 42454	Del 8 giugno 2015	
UOR	CC	RPA

Ai Direttori di Dipartimento

Ai delegati alla ricerca di Dipartimento

Al Dirigente dell'Area Risorse Umane

Al Dirigente dell'Area Ricerca e Sviluppo

Oggetto: Rinnovo iscrizione nell'elenco MIUR degli Istituti di ricerca che accolgono cittadini di Paesi Terzi e relativi adempimenti.

Si ricorda che la **Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005** del Consiglio dell'Unione Europea ha definito le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi Terzi negli Stati Membri dell'Unione, per una durata superiore a tre mesi, al fine di svolgere un progetto di ricerca e/o partecipare ad un programma di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un Ente di ricerca europeo. L'obiettivo è quello di facilitare, soprattutto in termini di tempistiche, l'iter burocratico relativo al rilascio del visto di ingresso per tali ricercatori. La procedura in questione consente, infatti, di abbreviare i tempi del rilascio del nulla osta, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per ricerca scientifica ai cittadini di paesi terzi.

La Direttiva summenzionata è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008, n. 17** (G.U. del 6 febbraio 2008, Serie Generale n. 31) il quale prevede che "... l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, ... sia consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato ...". Il Decreto stabilisce che l'Ente di ricerca ospitante è tenuto a stipulare una **convenzione di accoglienza** con il ricercatore, nella quale siano esplicitamente stabiliti il rapporto giuridico (lavoro autonomo, borsa di addestramento alla ricerca, lavoro subordinato con contratto a tempo determinato o indeterminato) e le condizioni di lavoro nonchè gli impegni economici assunti dall'Ente ospitante e l'impegno da parte del ricercatore a realizzare il progetto di ricerca.

Gli Enti ospitanti, per potere attivare la suddetta convenzione, devono essere autorizzati dallo Stato Membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione. In Italia il MIUR, in attuazione del D.Lgs. 17/2008, ha istituito con **D.M. dell'11 aprile 2008**, l'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca al quale è necessario



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

isciversi per potere accogliere, previa selezione, cittadini di paesi terzi per la realizzazione di progetti di ricerca.

Il suddetto Decreto Ministeriale precisa che per essere iscritti al citato elenco, gli Istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;*
- b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonché per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;*
- c) farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza*

Il ricercatore, per essere selezionato da un Istituto di ricerca, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca.

L'Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca e l'Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.

Nella Convenzione sono stabiliti sia il rapporto giuridico che le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dall'Istituto. ”

L'Art. 3 dello stesso D.M., inoltre, prevede che l'iscrizione nell'elenco è valida per cinque anni ed è tacitamente rinnovata se non vengono meno i requisiti sopra specificati.

L'iscrizione dell'Ateneo di Palermo al summenzionato elenco è stata effettuata a decorrere dal 23 ottobre 2009 ed è stata tacitamente rinnovata per il quinquennio 23 ottobre 2014/22 ottobre 2019, come già comunicato dal MIUR con la nota del 4 dicembre 2013 prot. n. 87554.

La suddetta nota ministeriale ha previsto, inoltre, l'inserimento, per scopi di monitoraggio, nell'apposita procedura informatizzata, dell'elenco nominativo dei ricercatori di paesi terzi ospitati dagli Enti nel concluso quinquennio di validità dell'iscrizione (per l'Università di Palermo dal 23 ottobre 2009 al 22 ottobre 2014), nonché delle loro pubblicazioni scientifiche.

Il Settore Ricerca Istituzionale, con nota n. 36144 del 23 maggio 2014, ha dato diffusione di tali adempimenti, richiedendo ai Direttori di Dipartimento la trasmissione di quanto richiesto dal MIUR entro e non oltre il 19 settembre 2014. Non essendo pervenuto, tuttavia, alcun riscontro da parte delle strutture entro la citata scadenza, la procedura informatica è stata chiusa nei termini previsti dal Ministero riportando il valore zero.

Ciò premesso, considerato che analoghe attività sono già state attivate dal MIUR per l'attuale quinquennio di validità dell'iscrizione nell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che per l'Ateneo palermitano si concluderà il 22 ottobre 2019, nel raccomandare di attenersi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

scrupolosamente alla normativa in materia di accoglienza di cittadini di Paesi Terzi per scopi di ricerca, per periodi superiori a tre mesi, si invitano le SS.LL., nel caso vengano attivate forme di collaborazione con ricercatori di Paesi Terzi, a trasmettere tempestivamente al Settore Ricerca Istituzionale (Dott.ssa Marisa Donzelli e-mail: uffricer@unipa.it) copia della **convenzione di accoglienza** stipulata, affinché possa essere registrata la loro presenza in Ateneo per le summenzionate finalità del MIUR.

A conclusione del periodo di attività di ricerca dei suddetti ricercatori, ovvero in prossimità della scadenza che sarà successivamente fissata dal MIUR, il Settore Ricerca Istituzionale richiederà l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte dagli stessi per il loro successivo caricamento nell'apposito sito ministeriale.

Si trasmette in allegato, il fac-simile della **convenzione di accoglienza** da stipulare obbligatoriamente con tali soggetti, predisposto secondo lo schema introdotto dal D.Lg. n. 17 del 9 gennaio 2008 e successive integrazioni, già compilato con i dati riguardanti l'Ateneo, al fine di agevolarne la stesura.

Tenuto conto, infine, che il grado di internazionalizzazione dell'Ateneo costituisce un elemento fondamentale nella valutazione nazionale della qualità della ricerca dell'ANVUR (SUA-RD e VQR), si auspica l'intensificazione da parte dei Dipartimenti delle attività concernenti la mobilità internazionale, sia in entrata che in uscita.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Valenti)

IL RETTORE
(Prof. Roberto Lagalla)